

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE "I PROFESSIONISTI PER LE IMPRESE"

Art.1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile l'associazione culturale "I Professionisti per le imprese".
La sua durata è illimitata. L'associazione non ha scopo di lucro.

Art.2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Lecce, Via Imbriani n.24. Le sedi delle riunioni sociali e/o del consiglio direttivo saranno di volta in volta stabilite dal Presidente dell'associazione; da tenersi comunque nella provincia della sede legale.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art.3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è:

- a) realizzare iniziative volte alla formazione, all'aggiornamento professionale ed ad una più concreta qualificazione degli operatori del settore, anche attraverso la costituzione di specifiche società o associazioni;
- b) promuovere e favorire lo studio e la critica costruttiva nell'ambito delle materie economiche e giuridiche, delle problematiche relative all'esercizio delle professioni del settore nonché lo sviluppo dei rapporti interprofessionali a livello nazionale ed internazionale;
- c) promuovere l'armonizzazione delle norme giuridiche per una maggiore certezza del diritto, anche coordinando la propria azione a quella di altri organismi, associazioni, enti nonché cooperare per le proposte da avanzare a livello istituzionale;
- d) diffondere e ampliare la conoscenza di quanto disposto dalle norme di legge vigenti presso gli operatori economici.
- e) promuovere iniziative culturali di ogni genere.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione per perseguire i suoi scopi:


- a) promuove incontri tra cultori delle discipline giuridiche, culturali, economiche e sociali, organizza e partecipa a conferenze, dibattiti e convegni;
- b) costituisce commissioni di studio, cura pubblicazioni anche periodiche ed indice concorsi per studi di ricerca e monografie;
- c) promuove ed organizza seminari e corsi di studio di carattere culturale e professionale;
- d) si collega, anche attraverso forme partecipative, con enti pubblici e privati per la rappresentanza e la cura delle stesse problematiche giuridiche, con lo scopo, di un miglior conseguimento dei suoi fini istituzionali;
- e) edita pubblicazioni anche periodiche di settore e per divulgare l'azione dell'Associazione e/o la sua attività e le varie iniziative;
- f) aderisce ad altri organismi nazionali o internazionali aventi analoghe finalità.

Art.4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni



del D.Lgs. 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio; il diniego sarà causa di non accoglimento dell'iscrizione. Il socio si impegna al versamento della quota associativa entro 10 giorni dalla notifica dell'ammissione, nella misura fissata dal Comitato Direttivo, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il comitato direttivo stabilisce ogni anno, per i nuovi associati, una eventuale quota d'ingresso in aggiunta alla quota associativa annuale. Si intendono nuovi associati coloro che non sono mai stati iscritti sul libro soci o non lo sono più da almeno tre anni.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non è rivalutabile.

Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dall'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ordinari è subordinata al pagamento della quota sociale.
- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata al pagamento della quota sociale.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale per il rinnovo annuale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilita dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo eventuali rimborsi spese documentati e/o forfetari a condizione che siano autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di voto nelle delibere assembleari, eleggere i componenti del consiglio direttivo e di essere eletti nello stesso. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.


Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Ogni socio ha il dovere di pagare la quota associativa entro i termini stabiliti dallo Statuto.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza anche di uno solo dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.



L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dall'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite fax o con e-mail anche non certificata agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali dalla Sede legale almeno 20 giorni prima.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando lo richiede almeno la metà dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata per delega scritta, (non più di una per ogni associato) la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Comitato Direttivo;
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- d) approva il programma annuale dell'associazione
- e) fissa l'importo della quota sociale annuale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega scritta; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega scritta in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese una copia.

L'assemblea straordinaria:



[Handwritten signatures and initials]

- g) approva eventuali modifiche allo Statuto quando sono presenti o rappresentati i 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti o rappresentati;
- h) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le delibere di ammissione dei nuovi soci è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei membri del Consiglio, presenti alla seduta.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico;
4. ammette nuovi soci;
5. esclude i soci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, anche dello stesso giorno, è legalmente costituito quando siano presenti almeno tre componenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se un suo componente si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti firmati dal Tesoriere.


Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- da iniziative promozionali.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.



Art. 13 IL BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dall'anno successivo alla chiusura dell'esercizio totale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art.14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso, dopo due convocazioni, non si dovesse raggiungere i due terzi dei soci, le modifiche allo statuto saranno approvate con voto favorevole dei due terzi dei presenti, alla terza convocazione. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati convocati in assemblea straordinaria. Nel caso, dopo due convocazioni, non dovessero essere presenti tutti gli associati, lo scioglimento dell'associazione sarà approvato con voto favorevole dei tre quarti dei presenti o rappresentati (con delega scritta), alla terza convocazione.






L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua della liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Firme dei costituenti:

Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 